



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – OLBIA

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

Tel. 0789/21243 – Fax 0789/27737 - E-Mail olbia@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 21/2012

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 marzo 2012 recante disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale;

TENUTO CONTO che nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Olbia (che va da Punta Bados esclusa – a nord – e fino a Capo Monte Santu incluso – a sud) ricade l'area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 dicembre 1997 istitutivo della predetta area Naturale Marina Protetta e successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 28 novembre 2001 di rettifica;

VISTO in particolare l'art. 1 del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 di cui sopra dove vengono riportate le misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili prevedendo che, nella fascia di mare che si estende per due miglia dai perimetri esterni delle aree marine protette nazionali ed all'interno dei medesimi perimetri, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta alle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda. E' previsto inoltre che il Capo del Circondario Marittimo competente, in relazione alle caratteristiche morfologiche del territorio ed allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti, possa disporre per la fascia esterna ai predetti perimetri limiti di distanza differenti da quelli indicati. Il Decreto stabilisce altresì i provvedimenti fatti salvi, fra i quali quelli riguardanti gli schemi di separazione del traffico;

VISTA la propria vigente Ordinanza di disciplina dell'ingresso e dell'uscita delle navi dal porto di Olbia dove sono richiamati i limiti dello schema di separazione del traffico che le navi mercantili dirette o in uscita da tale scalo devono seguire nonché la

zona di traffico costiero individuata a sud del predetto schema e le zone di ancoraggio e relativo divieto;

CONSIDERATO che all'interno del limite delle due miglia dal perimetro esterno dei confini a nord dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo" (congiungente dei punti "GG" e "O" di cui al D. M. 12 dicembre 1997 istitutivo della predetta Area Naturale Marina Protetta) ricade, oltre alla quasi totalità dello schema di separazione del traffico per le navi in entrata ed uscita dal porto di Olbia, anche la fascia di mare territoriale, ricompresa nella propria area giurisdizione, che immette nello schema medesimo;

VALUTATO CHE al fine di rendere sicuro il transito nonché di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione nella zona di mare territoriale prossima allo schema di separazione del traffico del porto di Olbia è opportuno provvedere alla ridefinizione dei limiti di distanza dal perimetro esterno dei predetti confini a nord dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo" per le sole unità in navigazione da/per il porto di Olbia, da/per il vicino scalo di Golfo Aranci e da/per i punti di fonda preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità marittime. Tale diversa misura permetterà di evitare una eccessiva concentrazione e incrocio di traffico di unità navali di grosso tonnellaggio nella zona settentrionale del golfo di Olbia;

VALUTATA ALTRESI' la necessità di riportare e di individuare, su apposito stralcio cartografico, le aree esterne al perimetro dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo" interdette alla navigazione, all'ancoraggio e alla sosta delle navi mercantile adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, per la successiva massima pubblicizzazione tramite i rituali strumenti consentiti fine di darne esatta ed immediata contezza all'utenza marittima;

VISTO il dispaccio n. 0039801 del 30 aprile 2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale sono state impartite le indicazioni sulle modalità di applicazione del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 di cui sopra allo scopo di rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza della navigazione, anche nella prospettiva di una efficace tutela dell'ambiente marino.

VISTA la legge 1085/77 in data 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione COLREG 72;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 81 e 83 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione

VISTI gli atti di Ufficio

ORDINA

Articolo 1

1. Nella cartografia allegata alla presente Ordinanza, della quale costituisce parte integrante, è riportata la fascia di mare di ampiezza 2 miglia dal perimetro esterno

dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo" dove sono vietati, tranne i casi di cui al successivo art. 2, e come all'interno del medesimo perimetro, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 in preambolo citato.

2. Nella planimetria i vertici dell'Area Naturale marina protetta sono indicati con i punti O – GG – HH – II – LL come mutuati dal relativo Decreto istitutivo e di rettifica. Sono indicati altresì due punti "GG1" di coordinate Lat 40° 58'.1 N e Long. 009°45'.8E (individuato con rilevamento 034° distanza 2 miglia dal vertice GG dell'Area naturale protetta) e "F" di coordinate Lat 40°56'.6 N e Long. 009°39'.9 E (corrispondente all'estremità sud-est dello schema di separazione del traffico del porto di Olbia) con la relativa congiungente.

Articolo 2

Nella zona di mare territoriale prossima allo schema di separazione del traffico per il porto di Olbia delimitata a sud dalla congiungente i punti "F" e "GG1", così come indicati nella cartografia allegata, ed a nord dal limite delle due miglia dal perimetro esterno del versante settentrionale dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo" non si applica il divieto di transito di cui al Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 alle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza in navigazione da/per il porto di Olbia, da/per il vicino scalo di Golfo Aranci e da/per i punti di fonda nel Golfo di Olbia e di Golfo Aranci preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità marittime.

Articolo 3

I contravventori alle norme contenute nel Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 marzo 2012, come integrate dalla presente Ordinanza, saranno ritenuti responsabili di ogni e qualsiasi danno che potrà derivare a persone e/o cose dalla sua inosservanza e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un diverso o più grave reato, ai sensi dell'art. 1102 del codice della navigazione.

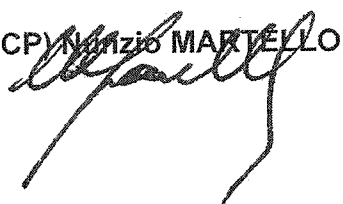
Articolo 4

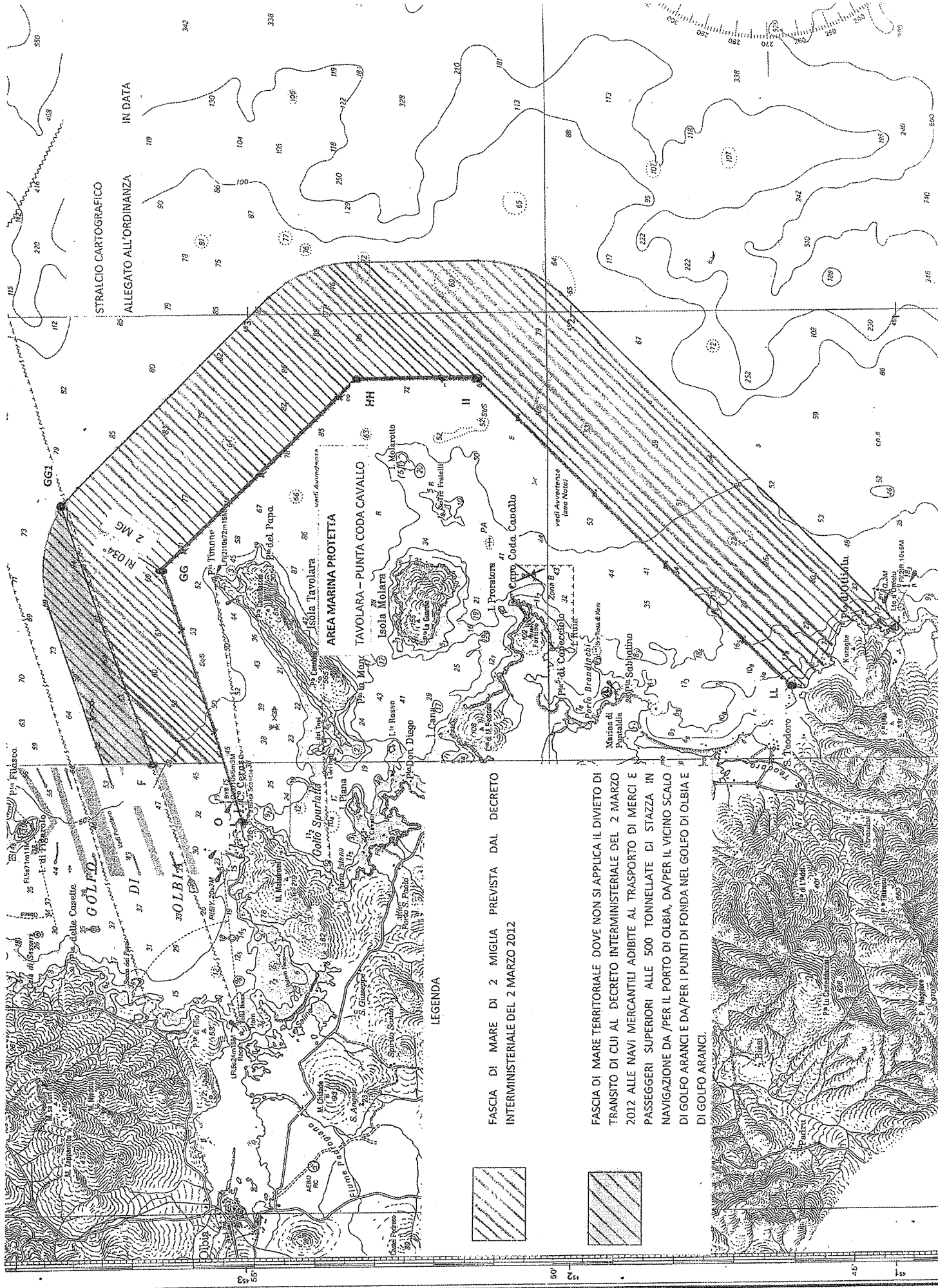
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, la comunicazione agli organi di informazione, l'invio agli agenti raccomandatari che operano nel porto di Olbia e Golfo Aranci e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostieraolbia.it.

Olbia, 3 maggio 2012

IL COMANDANTE

C.V. (CP) **Nunzio MARTELLI**

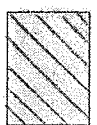
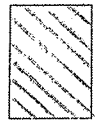




STRALCIO CARTOGRAFICO
ALLEGATO ALL'ORDINANZA
IN DATA

FASCIA DI MARE DI 2 MIGLIA PREVISTA DAL DECRETO
INTERMINERALE DEL 2 MARZO 2012

LEGENDA



FASCIA DI MARE TERRITORIALE DOVE NON SI APPLICA IL DIVIETO DI
TRANSITO DI CUI AL DECRETO INTERMINERALE DEL 2 MARZO
2012 ALLE NAVI MERCANTILI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI E
PASSEGGERI SUPERIORI ALLE 500 TONNELLATE DI STAZZA IN
NAVIGAZIONE DA/PER IL PORTO DI OLBIA, DA/PER IL VICINO SCALO
DI GOLFO ARANGI E DA/PER I PUNTI DI FONDA NEL GOLFO DI OLBIA E
DI GOLFO ARANGI.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2012 - *Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale.*

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 7-3-2012)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;

Visti in particolare gli articoli 21, 22 e 25 della predetta convenzione che attribuiscono agli Stati costieri la facoltà di adottare nel loro mare territoriale misure per salvaguardare la sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste, ivi incluse misure sulle rotte;

Visto l'art. 83 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende;

Preso atto dei recenti incidenti della navigazione occorsi in prossimità di aree di grande valore ecosistemico ed ambientale e dalla significativa rilevanza socio-economica delle risorse ivi esistenti e, in quanto tali, soggette a particolari regimi di tutela;

Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la circondano sono particolarmente vulnerabili ai rischi del trasporto marittimo e della navigazione anche tenuto conto del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del Mediterraneo;

Considerato il rischio di grave inquinamento dell'ambiente marino collegato al trasporto marittimo che può derivare dalle sostanze pericolose e nocive trasportate dalle navi come carico o come propellente per i fini della stessa navigazione;

Considerata la necessità di proteggere in maniera particolare alcune zone marine e costiere particolarmente vulnerabili interessate da notevoli volumi di traffico;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, e la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 11 ottobre 2001, n. 391, di ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale firmato tra Monaco, Francia e Italia per la creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 e le esigenze di tutela ambientale ivi affermate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, recante «Disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;

Considerato che, l'area del Santuario dei cetacei e' stata inclusa nella lista delle aree specialmente protette di importanza mediterranea di cui al protocollo della Convenzione di Barcellona per la protezione delle aree specialmente protette e della diversità biologica del Mediterraneo, come ratificato dall'Italia ed entrato in vigore;

Considerata la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche tenuto conto dei rilevanti aumenti del traffico marittimo;

Decreta:

Art. 1

Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale.

1. Nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e all'interno dei medesimi perimetri sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda. In relazione alla tipologia dei traffici che ordinariamente interessano le fasce di mare individuate dal presente comma o alle caratteristiche morfologiche del territorio, l'Autorità marittima competente può disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti riguardanti gli schemi di separazione del traffico e le rotte raccomandate ovvero obbligatorie nonché le discipline vigenti nei parchi e nelle aree protette nazionali, marine e costiere, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2

Ulteriori misure per la protezione di aree particolarmente vulnerabili

1. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità ai rischi del traffico marittimo sono adottate le seguenti misure di navigazione:
 - a) nell'area marina protetta del Santuario dei Cetacei, di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391:
 - 1) per l'ingresso e la navigazione nell'intera area marina, come delimitata dall'allegato 1, le navi che trasportano su ponti scoperti e in colli sostanze rientranti nelle tipologie di cui all'allegato III della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi Marpol 73/78 e al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e vagoni, devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la

massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteomarina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi;

b) nella laguna di Venezia:

- 1) è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;
 - 2) al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza anche ambientale l'Autorità Marittima, sentita l'Autorità portuale, con ordinanza disciplina, secondo la stazza lorda delle navi, la distanza minima alla quale le stesse devono mantenersi l'una dall'altra qualora navighino nello stesso senso.
2. Il comandante della nave prima della partenza dal porto di Venezia, e' tenuto a conferire i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalla nave. Per il porto di Venezia non e' ammessa la deroga di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
 3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, le navi militari e da guerra, le navi utilizzate per finalità pubbliche che conducano attività non commerciali e le unità adibite ad attività di ricerca scientifica nonché le navi adibite a collegamenti di linea che effettuano scali frequenti e regolari.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Il divieto di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento. Nelle more di tale disponibilità, l'Autorità marittima, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l'Autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2012

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Passera

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini

Allegato 1 (Art. 2, comma 1)
DELIMITAZIONE DELL'AREA DEL SANTUARIO DEI CETACEI

Acque interne e di mare territoriale dell'Italia ricadenti nell'ambito della zona marittima di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999» e ricomprese nei limiti determinati:

1. ad ovest, da una linea che va dalla punta Escampobariou (punta ovest della penisola di Giens: 43°01'70"N, 06°05'90"E) a Capo Falcone, situato sulla costa occidentale della Sardegna (40°58'00"N, 008°12'00"E);
2. ad est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla costa nord - orientale della Sardegna (41°09'18"N, 009°31'18"E) a Fosso Chiarone, situato sulla costa occidentale italiana (42°21'24"N, 011°31'00"E).

fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2010 dalla sig.ra Neculau Alina Petronela, nata a Iasi (Romania) il 29 giugno 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Neculau Alina Petronela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A02499

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2012.

Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;

Visti in particolare gli articoli 21, 22 e 25 della predetta convenzione che attribuiscono agli

Stati costieri la facoltà di adottare nel loro mare territoriale misure per salvaguardare la sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste, ivi incluse misure sulle rotte;

Visto l'art. 83 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende;

Preso atto dei recenti incidenti della navigazione occorsi in prossimità di aree di grande valore ecosistemico ed ambientale e dalla significativa rilevanza socio-economica delle risorse ivi esistenti e, in quanto tali, soggette a particolari regimi di tutela;

Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la circondano sono particolarmente vulnerabili ai rischi del trasporto marittimo e della navigazione anche tenuto conto del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del Mediterraneo;

Considerato il rischio di grave inquinamento dell'ambiente marino collegato al trasporto marittimo che può derivare dalle sostanze pericolose e nocive trasportate dalle navi come carico o come propellente per i fini della stessa navigazione;

Considerata la necessità di proteggere in maniera particolare alcune zone marine e costiere particolarmente vulnerabili interessate da notevoli volumi di traffico;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, e la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 11 ottobre 2001, n. 391, di ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale firmato tra Monaco, Francia e Italia per la creazione nel Mediterraneo



di un Santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 e le esigenze di tutela ambientale ivi affermate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, recante «Disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;

Considerato che, l'area del Santuario dei cetacei è stata inclusa nella lista delle aree specialmente protette di importanza mediterranea di cui al protocollo della Convenzione di Barcellona per la protezione delle aree specialmente protette e della diversità biologica del Mediterraneo, come ratificato dall'Italia ed entrato in vigore;

Considerata la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche tenuto conto dei rilevanti aumenti del traffico marittimo;

Decreta:

Art. 1.

Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale.

1. Nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e all'interno dei medesimi perimetri sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda. In relazione alla tipologia dei traffici che ordinariamente interessano le fasce di mare individuate dal presente comma o alle caratteristiche morfologiche del territorio, l'Autorità marittima competente può disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti riguardanti gli schemi di separazione del traffico e le rotte raccomandate ovvero obbligatorie nonché le discipline vigenti nei parchi e nelle aree protette nazionali, marine e costiere, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

Ulteriori misure per la protezione di aree particolarmente vulnerabili

1. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità ai rischi del traffico marittimo sono adottate le seguenti misure di navigazione:

a) nell'area marina protetta del Santuario dei Cetacei, di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391:

1) per l'ingresso e la navigazione nell'intera area marina, come delimitata dall'allegato 1, le navi che trasportano su ponti scoperti e in colli sostanze rientranti nelle tipologie di cui all'allegato III della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi Marpol 73/78 e al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e vagoni, devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteomarina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi;

b) nella laguna di Venezia:

1) è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;

2) al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza anche ambientale l'Autorità Marittima, sentita l'Autorità portuale, con ordinanza disciplina, secondo la stazza lorda delle navi, la distanza minima alla quale le stesse devono mantenersi l'una dall'altra qualora navigino nello stesso senso.

2. Il comandante della nave prima della partenza dal porto di Venezia, è tenuto a conferire i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalla nave. Per il porto di Venezia non è ammessa la deroga di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, le navi militari e da guerra, le navi utilizzate per finalità pubbliche che conducano attività non commerciali e le unità adibite ad attività di ricerca scientifica nonché le navi adibite a collegamenti di linea che effettuano scali frequenti e regolari.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Il divieto di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento. Nelle more di tale disponibilità, l'Autorità marittima, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l'Autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare.

